

Testo coordinato

COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 10.04.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15.07.2019*

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, quando:
 - ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa,
 - sia motivato da ragioni di carattere politico-sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni, esigenze ed avvenimenti particolari
 - durante il periodo estivo per favorire la massima partecipazione della cittadinanza.In tali casi si darà adeguata pubblicità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato (al centro), dell'Unione europea (a destra della bandiera italiana), della Regione Friuli Venezia Giulia¹ e del Comune (a sinistra della bandiera italiana).²

Art. 4
Autonomia del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia finanziaria, funzionale ed organizzativa.
2. Saranno garantite, pertanto, le risorse necessarie per il corretto funzionamento dell'attività del Consiglio comunale, come forniture di servizi ed attrezzature.
3. Le risorse di cui sopra sono affidate al responsabile del servizio preposto che viene identificato con l'area amministrativa del Comune.

Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 5
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal vice Sindaco, se consigliere comunale e, ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, se Consiglieri comunali, secondo l'ordine dato dall'età e quindi dal Consigliere anziano.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti individuali.

Art. 6
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

¹ L.R. 27/2001

² D.P.R. N. 121/2000

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. Singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo gruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto e del capo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai capi gruppo, come sopra determinati, va effettuata la comunicazione dell'affissione all'albo pretorio on line delle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale ai sensi delle norme vigenti. I gruppi consiliari hanno sede nel palazzo municipale, e potranno disporre di un locale, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dell'amministrazione. L'utilizzo del locale è disposto dal Sindaco.

Art. 8

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Sindaco e concorre a definire la programmazione consiliare, e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento del Consiglio comunale.
2. La conferenza dei capi gruppo è convocata 2 giorni prima della notifica del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza ed è presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la conferenza viene presieduta dal Vice-Sindaco o da un assessore delegato.
3. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo IV
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 9
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui sia prevista la votazione in forma segreta, e dopo aver effettuato l'appello, il Sindaco designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede di votazione e nel conteggio dei voti.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
DIRITTI E DOVERI

Art. 10
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, come stabilita dalla legge e dallo statuto, e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per conoscenza. Il Segretario comunale esprime un parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento ed incarica i T.P.O. dei servizi competenti a curarne con procedura d'urgenza l'istruttoria. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale compatibile con la verifica di cui sopra, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco almeno 2 giorni prima del giorno in cui si tiene l'adunanza.
4. Le proposte di emendamenti di cui al comma 3 sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che incarica i T.P.O. dei servizi competenti a curarne con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, che possono essere presentate in forma scritta al Sindaco nel corso della seduta, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il Segretario può richiedere che la proposta di deliberazione interessata dall'emendamento venga trattata come ultimo punto all'ordine del giorno per poter acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari alla valutazione. Quando, a parere del Segretario, tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
5. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Art. 11

Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno di indirizzo e mozioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri hanno il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del comune. A cura del Segretario vengono inviate in copia all'Assessore e al T.P.O. competente per materia. Esse saranno poi iscritte in occasione del primo ordine del giorno utile del Consiglio.
3. Nelle sedute che prevedono l'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione non vengono discusse interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Nei casi di mancata risposta alle interrogazioni, interpellanze, mozioni e agli altri atti di sindacato ispettivo entro i termini previsti, il proponente potrà insistere formalmente nella richiesta. Trascorsi ulteriormente 30 giorni senza risposta il Segretario comunale curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di copia dell'atto con la precisazione "PRIVA DI RISCONTRO".

Art. 12

Interrogazione

1. L'interrogazione scritta consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso. L'interrogazione può essere a risposta scritta o a risposta orale; per le interrogazioni a risposta scritta il Sindaco è tenuto a dare risposta entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. Qualora ciò non avvenga, l'interrogazione viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo.

Art. 13

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, gli intendimenti o la condotta propria o della Giunta su un determinato argomento e i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti.
2. A seguito della risposta ottenuta, l'interpellante si dichiara soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'assessore/consigliere delegato). Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto l'interpellante potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno di una seduta successiva e sulla quale il consiglio si pronuncerà con un voto a seguito di una discussione.

Art. 14

Modalità di trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono esposte, per non più di dieci minuti, da uno degli interroganti o interpellanti, secondo l'ordine di presentazione.
2. Dopo l'esposizione dell'interrogazione o dell'interpellanza, il Sindaco o l'Assessore delegato risponde per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Qualora nessuno degli interroganti o degli interpellanti risulti presente al momento di esporre l'interrogazione o l'interpellanza, questa si intende rinviata alla seduta successiva.

4. Le interrogazioni e le interpellanze non possono dar luogo a discussione in aula da parte del Consiglio, né l'interpellanza può dar luogo a una deliberazione del Consiglio a meno che non sia trasformata in mozione.

Art. 15 ***Mozione***

1. La mozione consiste in un documento presentato allo scopo di provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta e deve essere inserita fra gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Sulla mozione parla per primo il proponente per un tempo massimo di dieci minuti e possono intervenire nella discussione tutti i Consiglieri, per un tempo massimo di tre minuti ciascuno.

3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

4. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un atto deliberativo.

Art. 16 ***Ordini del giorno di indirizzo***

1. L'ordine del giorno di indirizzo è l'atto approvato dal Consiglio con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali che investono i principi etici, i diritti civili, il progresso sociale, la sicurezza ed in genere, problemi politico-sociali di carattere generale.

2. In via del tutto eccezionale rispetto alle norme regolamentari sulle modalità di trattazione degli argomenti ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno di cui al presente articolo possono essere discussi se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano favorevoli nella stessa seduta consiliare in cui sono stati presentati.

3. Gli ordini del giorno di indirizzo sono illustrati secondo l'ordine di presentazione per non più di cinque minuti.

4. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Sindaco ne fissa l'ordine di votazione. Gli interventi sugli ordini del giorno non devono superare i tre minuti.

Art. 17 ***Question time***

1. In apertura di seduta è consentito ai consiglieri comunali di rivolgere al Sindaco o agli assessori brevi richieste di informazioni o notizie che consentano risposte altrettanto brevi e non comportino dibattito.

2. Possono essere presentate solamente richieste pervenute al protocollo del comune anche nella stessa giornata in cui si tiene la seduta del consiglio comunale.

3. È altresì facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti particolari di importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie all'o.d.g.

Art. 18
Celebrazioni e commemorazioni

1. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola, all'inizio della seduta, per celebrazioni e commemorazioni di eventi, persone o di date di particolare rilievo.
2. La celebrazione o commemorazione deve essere contenuta nel limite di cinque minuti.

Capo II
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura che è annualmente prevista da apposita deliberazione consiliare.

Art. 20
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta tutta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione di espressione e di voto.

Art. 21
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 22
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte *direttamente* alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza ed uscire dall'aula per tutto il

tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi o ad assentarsi informano il Segretario comunale che ne prende atto nel verbale di deliberazione.

Art. 23

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro nei provvedimenti deliberati dal Consiglio

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente all'adunanza oppure che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalle leggi in materia.

Capo III

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico - amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 25

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nei casi in cui è prevista espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 26

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco nonché da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e dalla Giunta comunale.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 27

Prima convocazione del neo eletto Consiglio comunale

1. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione e dovrà tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In quella seduta saranno trattati obbligatoriamente i seguenti argomenti:
 - convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale;
 - presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capi gruppo;
 - approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - nomina commissione elettorale.
 - presentazione linee programmatiche

Art. 28

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su convocazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri per la trattazione di oggetti da essi indicati.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 31 è consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 29

Avviso di convocazione Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, con le seguenti modalità:
 - a mani tramite il messo comunale, per posta elettronica a cui deve seguire comunicazione di avvenuta ricezione da parte del consigliere comunale o tramite PEC. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme del messo e dei riceventi. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel comune ed abbiano optato per la consegna a mezzo messo comunale devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando

l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Nel caso di irreperibilità del Consigliere si procede alla consegna dell'Ordine del giorno applicando il vigente codice di procedura civile in materia di notificazioni.

Art. 30 **Procedura della convocazione**

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.

4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocato d'urgenza.

5. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal vice Sindaco, se Consigliere comunale, ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, se Consiglieri comunali, secondo l'ordine dato dall'età e quindi dal Consigliere anziano.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli oggetti indicati nella richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio online.

Capo II **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 31 **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria

comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

2. L'orario di consultazione coincide con l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo e munita dei pareri prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala consiliare.

Art. 32

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Con l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si verifica la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 33

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 6 (sei) membri del Consiglio escluso il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine previsto dalle norme del presente regolamento.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Solamente quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza.

9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 34 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Al termine della trattazione degli argomenti facenti parte dell'Ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la seduta consiliare.

Art. 35 Registrazioni audio e Video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Manzano. Esse saranno conservate unitamente ai verbali cui si riferiscono. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco, sentiti i capi gruppo. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2. Il supporto originale della registrazione viene pubblicato, in sonoro, sul sito internet del Comune.

Art. 36
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 37
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi rispetto alla sede comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, economiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni né possono essere assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 38
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi. Devono espressamente astenersi dall'esprimere manifestazioni non verbali di dissenso durante l'intervento di altri Consiglieri.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese. Se il Consigliere non accetta la decisione del consesso, il Sindaco provvede al suo allontanamento.

Art. 39 **Ordine della discussione**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che inizialmente aveva la parola.

5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 40 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia comunale, se presente alla seduta.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.

5. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli

abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 41

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Il Sindaco può altresì invitare consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'area riservata al Consiglio comunale, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
4. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Vi deve partecipare in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Per garantire adeguata pubblicità delle sedute, copia dell'ordine del giorno viene inviata, anche tramite fax o e-mail entro i termini previsti per la convocazione del consiglio comunale presso lo studio professionale o altro recapito segnalato dallo stesso.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art.42

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, con votazione a maggioranza semplice in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia oppure ritenga opportuno informare i Consiglieri. A tal fine nell'ordine del giorno sarà iscritto un opportuno punto chiamato "Comunicazioni del Sindaco".

Art. 43

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti

ciascuno.

4. Il Sindaco, e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche dei capigruppo, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa al Sindaco o all'Assessore competente opportunamente autorizzato e, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8 I termini di tempo previsti ai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 44

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando un Consigliere chiede che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della discussione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Su entrambe le proposte può parlare, oltre al proponente (o uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri) un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 45

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza assoluta

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri (almeno uno dell'opposizione) che indagherà e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 46
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

Capo VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 47
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo su richiesta del Sindaco sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere i pareri di competenza che la legge gli attribuisce, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.

2. Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 48
Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della proposta di deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

2. Le sedute del Consiglio sono registrate su supporto informatico che è conservato a cura del Servizio addetto agli affari istituzionali in luogo dotato di idonei sistemi di sicurezza.

3. La registrazione della seduta su supporto informatico costituisce, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, la documentazione amministrativa della discussione. Qualsiasi interessato legittimato ai sensi di legge, previo pagamento dei costi di riproduzione fissati dalla Giunta, potrà chiedere copia dell'intera registrazione.

4. Nel testo delle deliberazioni non verrà riportata la discussione, ma solo gli esiti delle votazioni. Ogni consigliere potrà tuttavia chiedere, in corso di seduta, che il suo intervento venga riportato in deliberazione, e/o contestualmente consegnandone copia scritta. Nella deliberazione deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

5. Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura della segreteria e pubblicato, in sonoro, sul sito internet del Comune.

6. Per l'ascolto da parte dei consiglieri o di terzi verranno messe a disposizione a richiesta copie dei supporti originali.

7. L'impianto di registrazione verrà disattivato durante la discussione di proposte trattate in seduta segreta.

8. Il supporto informatico riportante la registrazione della seduta e le deliberazioni suoi estratti, vengono prodotti al Consiglio comunale nella prima successiva seduta utile affinché ne prenda atto.

9. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle

sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare e tale situazione si verifichi nel corso della seduta, è sostituito da un consigliere nominato dal Sindaco. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vice-Segretario se presente o da un consigliere comunale nominato dal sindaco.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

Art. 49 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati, salvo i casi previsti per legge.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti articoli, nel testo completo e munita dei pareri prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 50 Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 51 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità disciplinate dal presente regolamento.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano secondo l'ordine di presentazione;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono poi conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 52 Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta motivata anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o che intendono dichiarare voti di astensione, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.
6. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, debbono dichiararlo prima che il Sindaco metta ai voti la proposta. Essi non si conteggiano ai fini della votazione stessa.

Art. 53 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo preventivamente al Sindaco, affinché ne sia preso atto verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 54
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di

discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

PARTE V COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 55 Istituzione e composizione

1. In seno al Consiglio Comunale viene costituita la commissione consiliare permanente, con competenza nel settore:

- Regolamenti comunali e Statuto comunale.

2. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno altre commissioni, stabilendone le competenze.

3. Le commissioni sono luoghi utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio, nonché strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio stesso ed alla Giunta proposte in ordine agli argomenti ed alle iniziative ad esse di volta in volta assegnati dagli organi del Comune.

4. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della commissione.

7. Le commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e controllo sono presiedute da Consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

Art. 56 Attività delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari nominano, con votazione palese, il Presidente a maggioranza dei voti dei componenti, al quale compete la convocazione ogniqualvolta sia necessario procedere ad un approfondimento prima della discussione in aula.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione successiva alla nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare in tal caso le funzioni vicarie.

4. Le riunioni delle commissioni consiliari sono convocate dal loro Presidente con avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare; è recapitato in caso di convocazione ordinaria almeno tre giorni prima della data della riunione; in caso di convocazione d'urgenza l'avviso è recapitato almeno 24

ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

5. Dell'avviso di convocazione deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco che, in relazione alla materia dell'ordine del giorno, potrà indicare al Presidente della commissione, l'assessore o gli assessori da invitare alla riunione.

6. Il Sindaco ha diritto di partecipare a tutte le riunioni. Il Sindaco e gli assessori che partecipino alla riunione della commissione non hanno diritto di votare, sempre che non ne facciano parte.

7. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione consiliare, ove richiesta dalla rappresentanza in commissione di almeno un terzo dei consiglieri comunali.

8. Detta convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta.

9. Il Presidente della commissione può chiamare a partecipare a singole riunioni, senza diritto di voto, persone estranee alla commissione, in qualità di esperti o quali rappresentanti di categorie economiche o sindacali o di comitati riconosciuti di cittadini.

10. Su proposta del Presidente, la commissione può di volta in volta costituire sottocommissioni con particolari incarichi.

11. Per la validità delle riunioni è necessario che i componenti intervenuti rappresentino almeno la metà dei consiglieri comunali.

12. Le proposte della commissione si intendono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

13. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un consigliere comunale nominato dal Presidente.

Art. 57

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri al proprio interno commissioni di indagine su particolari atti dell'amministrazione, con criterio proporzionale e comunque composte da un numero dispari di componenti.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, designato dalla minoranza consiliare.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il responsabile dell'ufficio competente per materia, mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'indagine.

4. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un consigliere nominato dal Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti.

6. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

7. Dei risultati dell'indagine viene data notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio

ed altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 59
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica e viene pubblicata in via permanente nel sito web del Comune.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo eletto, ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

* * * * *